

SCHEDA

Bando ISI INAIL 2021 - Miglioramento della Sicurezza e della Salute dei Dipendenti

Bando

TEMPISTICA

Le domande dovranno essere presentate tenendo conto delle seguenti tempistiche:

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	02 Maggio 2022
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	16 Giugno 2022 entro le ore 18.00
Download codici identificativi	dal 23 Giugno 2022
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico	12 Settembre 2022
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (Efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

(Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi)

ATTIVITA' FINANZIABILI

L'obiettivo del bando è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Altro obiettivo è quello di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (ex ISI Agricoltura).

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

ASSE 1

Tipologia Intervento 1.1 - Progetti di investimento

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle seguenti tipologie di intervento:

a. Riduzione del rischio chimico: progetti di riduzione o eliminazione del rischio che prevedono l'acquisto e l'installazione di:

- impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
- cappe di aspirazione
- cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
- sistemi di isolamento dell'operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, etc.)
- altre macchine e/o impianti

ATTIVITA' FINANZIABILI

b. Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali: progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione di:

- pannelli fonoassorbenti
- cabine
- cappottature
- schermi acustici
- separazioni
- silenziatori
- sistemi antivibranti
- trattamenti ambientali

c. Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

d. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:

a) Vibrazioni mano-braccio: martelli demolitori; perforatori; picconatori elettrici, idraulici, pneumatici; seghe e motoseghe; decespugliatori, tagliaerba motocoltivatori; chiodatrici; compattatori vibro-cemento; limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici; cubettatrici; ribattitrici; trapani a percussione e avvitatori ad impulso

b) Vibrazioni corpo intero: macchine con operatore a bordo

e. Riduzione del rischio biologico: progetti di riduzione del rischio mediante la realizzazione di una o più delle seguenti misure:

a) misure di contenimento:

- ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale
- installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici
- realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione
- acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/ box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti

b) misure di prevenzione:

- acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici
- acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro
- modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni

f. Riduzione del rischio di caduta dall'alto: progetti di riduzione del rischio tramite l'acquisto e l'installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:

- puntuali
- lineari flessibili
- lineari rigidi

g. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;

ATTIVITA' FINANZIABILI

- h. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
- i. Riduzione del rischio incendio: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di:
- impianti elettrici o parti di essi installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990);
 - sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio automatici installati antecedentemente alla data del 01 gennaio 2010;
- j. Riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone:
- barriere fotoelettriche di sicurezza;
 - laser scanner;
- k. Riduzione del rischio radon attraverso l'acquisto e l'installazione di un sistema di monitoraggio e l'attuazione di una o più delle seguenti misure correttive:
- impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno;
 - interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l'edificio;
 - interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l'edificio;
 - pressurizzazione degli ambienti di lavoro;
 - aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati;
- l. Riduzione del rischio sismico da caduta di materiale, che prevedono l'acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche
- m. Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione attraverso l'acquisto di:
- sistemi di monitoraggio ambientale
 - sistemi automatizzati e robot per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione
 - dispositivi, sistemi e droni per l'accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
 - dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti.

Tipologia di intervento 1.2 - Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

- a. Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018;
- b. Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali;
- c. Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti (progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non certificato, ma conforme alle linee guida UNI - INAIL o alla UNI ISO 45001:2018);
- d. Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008 asseverato;
- e. Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008 non asseverato;
- f. Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;
- g. Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

I progetti di cui al presente intervento non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.

La tipologia e) può essere richiesta solo se l'impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

ATTIVITA' FINANZIABILI

ASSE 2

Tipologia di intervento 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)

- a. Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti: progetti che migliorano le modalità di movimentazione dei pazienti mediante la modifica delle strutture murarie volte ad ampliare gli spazi di manovra dei reparti e/o l'acquisto dei seguenti dispositivi medici e dei relativi accessori che consentono di spostare più facilmente il paziente riducendo le sollecitazioni meccaniche per il rachide dell'operatore: teli ad alto scorrimento; tavole di scorrimento; assi in materiale rigido; cinture ergonomiche; carrozzine; dischi girevoli; ausili specifici per grandi obesi; attrezzature idonee al sollevamento di pazienti (sollevatori per pazienti non collaboranti); sostituzione di letti di degenza
- b. Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento carichi: progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di sollevamento e abbassamento di materiali, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:
- manipolatori e robot aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg
 - piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg
 - carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg
 - argani, paranchi e sistemi di gru leggeri/gru a struttura limitata e gru cariatrici aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg
- c. Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi: progetti di riduzione o eliminazione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di traino e spinta di carichi, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:
- manipolatori aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg
 - carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg
 - argani aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg
- d. Riduzione o eliminazione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
- e. Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione: progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:
- sistemi automatici di alimentazione e scarico;
 - robot;
 - pallettizzatori;
- f. Riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale di carichi da realizzarsi mediante l'acquisto di macchine per la pulizia delle spiagge;

ASSE 3

Tipologia di intervento 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

- a. Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti e sottocoperture, contenenti amianto in matrice friabile
- b. Rimozione di MCA da mezzi di trasporto
- c. Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)
- d. Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto
- e. Rimozione di coperture in cemento-amianto

ATTIVITA' FINANZIABILI

f. Rimozione di manufatti non compresi nelle precedenti tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti e sottocoperture, condutture ecc.)

ASSE 4

Tipologia di intervento 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda

- a. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine obsolete;
- b. Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali;
- c. Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine;
- d. Riduzione del rischio chimico;
- e. Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi;
- f. Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi;
- g. Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
- h. Riduzione del rischio biologico;
- i. Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento;
- j. Riduzione del rischio incendio.

ASSE 5

Tipologia di intervento 5 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

Il presente intervento ha l'obiettivo di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per migliorare il rendimento e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, per la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico.

Il progetto può prevedere l'acquisto al massimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:

- 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore proprio;
- 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio;
- 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore propri.

Le macchine ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelle che l'impresa richiedente può utilizzare per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali; non sono finanziabili macchine che realizzano fasi successive a quelle sopra richiamate, quali ad esempio quelle di magazzinaggio, di confezionamento, di trasformazione, ecc.

Ciascuno dei beni richiesti deve raggiungere il punteggio di 120 punti e quindi soddisfare, autonomamente dall'altro bene, i requisiti previsti per una Misura e per un Fattore di rischio.

Per tutti gli interventi i progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri generali:

- devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati;
- devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data, con l'esclusione dei progetti dell'Asse 5 per i quali il miglioramento consista nella riconversione produttiva prevista per la Misura 1a).

ATTIVITA' FINANZIABILI

Per gli interventi 1.1, 4 o 5, nei casi in cui è prevista la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso ISI (per il presente bando, il cui anno di riferimento è il 2021, il bene deve essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento al 31 dicembre 2019).

Nel documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata.

BENEFICIARI

I destinatari dell'iniziativa, in linea generale, sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA, secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento.

Gli enti del terzo settore possono accedere esclusivamente all'Asse 2.

ASSE 1: Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Non sono destinatarie:

- le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007 (E38) attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e (E39) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Asse 4;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Asse 5.

ASSE 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono:

- a. le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane;
- b. i seguenti enti del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore:
 - organizzazioni di volontariato (ODV);
 - associazioni di promozioni sociali (APS);
 - enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
 - cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali (il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore è soddisfatto con l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative presso il Registro delle imprese);
 - imprese sociali (l'iscrizione al Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore).

Non sono destinatarie:

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori operanti in specifici settori Ateco 2007 (E38) attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e (E39) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'ASSE 4;

BENEFICIARI

- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'ASSE 5.

ASSE 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

ASSE 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, operanti in specifici settori Ateco 2007 (E38) attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e (E39) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.

ASSE 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore a 40 anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore a 40 anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore a 40 anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
- in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore a 40 anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore a 40 anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

In tutti i casi, al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- Avere attiva nel territorio della Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
- Essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso (16 Dicembre 2021). Il progetto deve essere riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla pubblicazione del presente Avviso (16 Dicembre 2021), riscontrabile dai documenti aziendali o adempimenti di legge, anche tramite il documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata;

BENEFICIARI

- Essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all'Asse 5 e Asse 3, non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda on line, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2017, 2018 con riferimento all'Asse di finanziamento 5 o per l'Avviso Isi Agricoltura 2019/2020;
- Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4: non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi ISI 2017, 2018 e 2020;
- È fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno ottenuto per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli che hanno presentato domanda per progetti di cui all'Asse 5, non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 102/2004 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
- per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all'Asse 5:

o non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

o non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile così come definita nella sezione CUMULABILITA';

o non essere un'impresa in difficoltà così come definita dal Regolamento (UE) n. 702/2014.

- Essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore, il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

SPESE AMMESSE

Sono ammesse a contributo A) le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza,

B) le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati nei relativi Allegati.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- Dispositivi di protezione individuale;
- Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
- Ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- Trasporto del bene acquistato;
- Consulenza per redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
- Formazione dei lavoratori;
- Adempimenti, compreso l'aggiornamento, inerenti alla valutazione dei rischi;
- Compilazione della domanda di finanziamento, nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante;
- Adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- Compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati;
- Acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;
- Costi del personale interno (ad esempio personale dipendente, titolare di impresa, legali rappresentanti e soci);
- Costi autofatturati;
- Spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- Interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- Per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Per i progetti di cui agli Allegati 1.1 (con esclusione degli interventi c, d, h), 2 o 4, nel caso di sostituzione di macchine tramite vendita o permuta, l'importo del contributo a carico dell'INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto). Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

SPESE AMMESSE

Per i progetti di cui all'Allegato 1.1 - interventi c, d, h, per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine indicate nel progetto, l'importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell'importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria l'importo concedibile sarà valutato con riferimento all'importo effettivo di vendita o di permuta.

Per i progetti di cui all'Allegato 1.1 intervento g, dichiarazioni o autocertificazioni dell'impresa non sono considerate documenti probanti per dimostrare la data di immissione del bene sul mercato. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio l'atto di acquisto/vendita, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, documentazione illustrativa del fabbricante, ecc.

Sarebbero preferibili documenti come quelli citati. Tuttavia, in assenza, una targhetta, in funzione del suo contenuto, è accettabile nel caso in cui contenga dati sufficienti a identificare il bene e una data per collocare temporalmente l'immissione del bene sul mercato.

Per i progetti di cui all'Allegato 5 nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell'impresa, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa, pari al 60% (50% per i giovani imprenditori agricoli) dell'importo del progetto. Nel caso in cui l'importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

TIPO DI SOVVENZIONE

Assi 1, 2, 3:

Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammesse, al netto dell'IVA.

Contributo massimo erogabile: Euro 130.000,00;

Contributo minimo erogabile: Euro 5.000,00 (per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo).

Asse 4:

Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammesse, al netto dell'IVA.

Contributo massimo erogabile: Euro 50.000,00;

Contributo minimo erogabile: Euro 2.000,00.

Asse 5:

Il contributo in conto capitale, calcolato sull'importo delle spese ritenute ammissibili al netto di IVA, è concesso nella misura di seguito specificata:

- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

In ogni caso, l'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 1.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 60.000,00 euro.

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono concessi in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014)

I finanziamenti di cui all'Asse 5 sono concessi in regime di esenzione (Regolamento UE n. 702/2014)

RETROATTIVITÀ

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.

La lavorazione, ovvero il ciclo di operazioni svolte dall'impresa, deve essere stata avviata prima del 16/12/2021. È importante che il ciclo di operazioni su cui insiste il progetto non sia stato avviato dopo la pubblicazione dell'Avviso (16/12/2021). La classificazione a tariffa della PAT interessata sarà oggetto di verifica a tal fine e dovrà essere coerente con il ciclo aziendale e il progetto.

In assenza di un chiaro riscontro, saranno chiesti chiarimenti e potrà essere richiesto di esibire anche l'edizione precedente del DVR, qualora questo fosse successivo al 16/12/2021.

Nel caso della sostituzione di macchine sarà la piena proprietà di quelle da sostituire a dimostrare la lavorazione e quindi anche se il DVR è successivo, non servono approfondimenti ulteriori rispetto a quelli fatti in passato.

Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5, il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa. Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

VINCOLI

Cumulabilità. I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili.

I finanziamenti di cui all'Asse 5 (sub Asse 5.1 e sub Asse 5.2) possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
- in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al:
 - o 40% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1;
 - o 50% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2.

In sintesi, i finanziamenti di cui all'Asse 5 non sono cumulabili con aiuti de minimis relativi alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto tra quelle indicate nel bando riguardante una sola unità produttiva.

Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri, associati sia a caratteristiche proprie dell'impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti.

È obbligo dei beneficiari:

- Non alienare né cedere né distrarre i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- Mantenere il modello organizzativo di cui alla tipologia 1.2 per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. In caso di certificazione, la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3), mantenere le attività lavorative negli immobili oggetto di bonifica per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento.

Per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it